

SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE ONEROSA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DI PROPRIETA' DI AREE DEL QUARTIERE FIERISTICO ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Foggia presso la sede istituzionale dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia

tra

L'Ente Autonomo Fiere di Foggia, di seguito denominata "Concedente" con sede in Foggia al Corso del Mezzogiorno, codice fiscale e partita iva 00134340710 nella persona del Presidente

e

La "Foggia Fiere" Società a Responsabilità Limitata, di seguito denominata "Concessionario" con sede in _____, codice fiscale e partita iva _____ nella persona del rappresentante legale _____

PREMESSO CHE

Con legge regionale 09.03.2009 n. 2 la Regione Puglia ha emanato norme relative alla promozione ed allo sviluppo del sistema fieristico regionale.

In particolare, l'art. 1 co. 3 della L.R. 2/2009 ha disposto che l'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.

Il successivo art. 11 ha disciplinato l'adeguamento dell'assetto giuridico degli Eni fieristici e ha stabilito che Le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche, ovvero le procedure per selezionare i soci delle società miste cui affidare tale attività, siano informate ai principi di evidenza pubblica.

A seguito della intervenuta approvazione del Regolamento Regionale n.25 del 3/12/2013 di attuazione della L.R. 2/2009, l'Ente, dopo aver deliberato in data 24/02/2014 con deliberazione del Consiglio Generale n.92 il Piano di Ristrutturazione Aziendale di cui all' art.34 della L.R. 45/13, era tenuto ad approvare, coerentemente con l'orientamento espresso e deliberato in precedenti sedute, avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 e s.m.i..

Con delibera di Consiglio Generale n. 98 del 30.06.2014 è stato approvato avviso pubblico a manifestare interesse alla sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società di gestione dell'attività fieristica nel quartiere di Foggia.

Con l'approvato avviso pubblico L'Ente Autonomo Fiere di Foggia ha dichiarato di voler ricevere manifestazioni di interesse alla costituzione della società a responsabilità limitata¹ "Foggia Fiere" s.r.l., determinando l'oggetto sociale della costituenda società, il suo statuto, i requisiti dei soggetti ammissibili alla procedura, le modalità per la manifestazione di interesse a sottoscrivere il capitale sociale della costituenda società e la loro valutazione.

Il concedente è destinatario dei seguenti finanziamenti per la realizzazione dei seguenti

¹ Ovvero altra forma societaria

interventi:

1) Leggi Finanziarie n° 350/2003 e n° 311/2004. Realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del Quartiere Fieristico. Accordi di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regione Puglia – Ente Autonomo Fiere di Foggia. Costruzione di un parcheggio interrato multipiano, nuovo edificio per direzione, uffici, biglietterie e servizi collegati, sulla sistemazione superficiale del parcheggio, da destinarsi a nuova piazza d'ingresso su Corso del Mezzogiorno, nel Comune di Foggia.

2) Legge Finanziaria n° 266 del 23/12/2005– Finanziaria 2006. Art. 1 comma 92. Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del Quartiere Fieristico. Accordi di programma tra Ministero dei Trasporti e Regione Puglia. Accordi di programma tra Regione Puglia e l'Ente Autonomo Fiera di Foggia.

3) Legge Finanziaria n° 244 del 24/12/2007 Finanziaria 2008. Art. 2 comma 261. Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del Quartiere Fieristico. Accordi di programma tra Ministero dei Trasporti e Regione Puglia. Accordi di programma tra Regione Puglia e l'Ente Autonomo Fiera di Foggia.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi sopra descritti interessano anche, in tutto o in parte, le aree e gli spazi oggetto del presente contratto di concessione e che le opere che saranno realizzate determineranno un miglioramento complessivo del quartiere fieristico o di sue parti del quale beneficerà anche il concessionario.

Con delibera di Consiglio Generale n. 103 del 29.11.2014 è stato approvato lo schema di contratto di concessione onerosa del diritto di superficie e di proprietà di aree del quartiere fieristico Ente Autonomo Fiera di Foggia oggetto di utilizzo da parte della "Foggia Fiere" S.r.l..

Al termine della procedura di evidenza pubblica, con atto del _____ è stata costituita la società "Foggia Fiere" Società a Responsabilità Limitata.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La precedente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 1 **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del concedente al concessionario, dell'area di mq. 40.973 e relative infrastrutture (di seguito denominate "aree") situate all'interno del quartiere fieristico di Foggia, Corso del Mezzogiorno, come meglio identificate nelle planimetrie allegate al presente contratto-concessione per farne parte integrante e sostanziale, con il vincolo di destinarla esclusivamente alla realizzazione, sulle aree ricevute in gestione dall'Ente Autonomo Fiera di Foggia, di attività riguardanti le manifestazioni fieristiche come definite all'art. 2 della L.R. 2/2009, l'attività di congressi, convegni ed eventi, esposizioni, mostre, servizi per la promozione del

commercio internazionale e degli scambi, attività di valorizzazione delle produzioni locali, attività in campo culturale, cinematografico, musicale, teatrale, televisivo, editoriale, multimediale, attività educative, formative, divulgative, attività di ristorazione e di intrattenimento di qualità, sedi di istituzioni nazionali ed internazionali, sedi istituzionali e di organizzazioni di rappresentanza, o combinazione degli stessi, nonché attività sportive o ricreative, ed infine attività di produzione o scambio di servizi in genere. Tutte le attività su elencate potranno essere svolte compatibilmente con le specifiche disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e comunali, e segnatamente di quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale.

Articolo 2

REALIZZAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI

L'Ente Fiera di Foggia, anche in attuazione degli interventi finanziati richiamati in premessa, potrà realizzare all'interno del quartiere fieristico ed anche sulle aree e sugli spazi oggetto della presente convenzione, interventi di ammodernamento delle strutture ovvero di realizzazione di nuove opere e manufatti, previo preavviso alla società concessionaria di 45 giorni.

Il concessionario si obbliga a consentire la realizzazione di tali interventi senza opporre alcuna eccezione o impedimento, anche nel caso in cui l'esecuzione di tali opere dovesse, in tutto o in parte, limitare lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 e senza che il concessionario stesso possa avanzare alcuna pretesa di riduzione del canone di concessione o di risarcimento del danno, così come non saranno richiesti aumenti di canone e le opere infrastrutturali realizzate, considerate migliorie, entreranno nella disponibilità del concessionario per gli scopi convenuti nel presente contratto.

La parte cedente garantisce la piena titolarità di quanto concesso, privo da vincoli di qualsiasi natura, nonché privo di iscrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta.

Articolo 3

PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a realizzare una programmazione di eventi e iniziative di qualità e una efficace conduzione generale.

La programmazione può comprendere sia attività e manifestazioni organizzate e realizzate in proprio, sia attività realizzate da terzi.

Il Concessionario può esercitare in totale autonomia organizzativa le attività di cui sopra e assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento delle autorizzazioni/nulla osta/licenze/permessi da parte delle competenti Autorità per l'esercizio delle attività.

Per tutte le attività svolte da soggetti terzi, il Concessionario assume la responsabilità della verifica dei requisiti di moralità e professionalità degli stessi.

Articolo 4

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le aree meglio specificate nell'allegato saranno trasferite al Concessionario che si impegna di assumerle in concessione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale e da tale momento decorreranno i termini della concessione.

Eventuali lavori di allestimento e arredo saranno effettuati a cura e spese del Concessionario, sulla base delle indicazioni contenute nell'offerta. Tali interventi, qualora determinino una modifica definitiva delle strutture e delle aree concesse, saranno effettuati previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti uffici del Concedente e delle competenti Autorità preposte alla tutela degli immobili senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte del Ente Autonomo Fiera di Foggia, durante o al termine del rapporto.

Le aree saranno assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna, rimanendo a carico del Concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per le opere di allestimento e arredo o l'uso stabilito, senza che il rapporto contrattuale costituisca impegno al rilascio da parte del Concedente e di altri enti pubblici.

Il Concessionario deve provvedere a esercitare la facoltà d'uso e di godimento delle aree per la durata della concessione, in conformità alla destinazione d'uso delle stesse e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché assicurare idonee condizioni per la conservazione e fruizione pubblica delle aree concesse in uso.

Il Concessionario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per eventuali interventi di riparazione, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnico, igienico-sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dal Concessionario previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti uffici della Fiera e senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte del Concedente, durante o al termine del rapporto. In particolare, a titolo esemplificativo, il Concessionario deve:

1. effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, ivi compresi tutti gli interventi necessari e al loro mantenimento;
2. garantire il funzionamento degli impianti di acqua, energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, di sollevamento meccanizzato, etc.;
3. provvedere alla manutenzione e pulizia degli spazi dopo ogni attività o manifestazione e ogni qualvolta risulti necessario;
4. mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza antincendio adottate, con periodiche verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali;
5. mettere a disposizione e organizzare il personale addetto alla custodia e alla manutenzione;
6. formare e aggiornare il personale addetto alla prevenzione dei rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di incendi e sulle procedure da attuare in caso essi si verificano;

7. annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione effettuati sulle aree; tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
8. annotare in un apposito registro la formazione e l'aggiornamento del personale; tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
9. mettere a disposizione e organizzare il personale con funzione di vigilanza nel corso delle attività aperte al pubblico;
10. assumere le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile gas, riscaldamento, telefono, rifiuti, etc., e in generale tutte quelle spese relative all'utilizzo e al funzionamento delle aree. A tal fine il Concessionario provvederà a intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla volturazione entro 30 giorni dalla consegna delle aree, sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e costi connessi. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a provvedere a propria cura e spese agli allacci straordinari delle forniture che si rendessero necessari in ragione delle specifiche attività svolte.

Le aree saranno date in concessione a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione né ad aumento né a diminuzione del corrispettivo per qualunque errore nella descrizione del bene e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel loro complesso.

Per tutta la durata della concessione nessun onere sarà a carico del Concedente anche nel caso in cui tali oneri derivino da modifiche normative e/o regolamentari successivamente intervenute.

Articolo 5

RESTITUZIONE DELLE AREE

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi motivo di cui all'art. 17 del presente contratto, il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Concedente le aree, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione — a qualunque titolo — di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Concedente. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della riconsegna delle aree verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dello stesso.

Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Articolo 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso delle aree viene affidata per un periodo di 30 anni decorrenti dalla data di consegna delle aree al Concessionario.

La consegna delle aree avverrà con apposito verbale, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario.

Alla scadenza della concessione il bene, con tutte le opere di adeguamento apportate, dovrà essere riconsegnato al concedente, senza alcun onere ed obbligo d'indennità ovvero rimborso alcuno a carico di quest'ultimo. In ogni caso, tutte le opere realizzate s'intenderanno acquisite al patrimonio del Concedente. Le aree in ogni caso devono essere restituite in buone condizioni di manutenzione, efficienza, libero da impianti, attrezzature o beni di proprietà del Concessionario o da esso detenuti o posseduti. Il Concessionario dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.

Articolo 7

FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha la facoltà di:

- ricercare e stipulare accordi di sponsorizzazione e partnership per le attività esercitate.
- organizzare e realizzare — anche in collaborazione con le Università e le strutture di alta formazione attive sul territorio - attività di formazione, stage, master class e seminari, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;
- produrre e commercializzare materiale editoriale relativo alle attività esercitate;
- promuovere e realizzare direttamente o indirettamente attività di ricerca negli ambiti culturali di riferimento.

Articolo 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuale è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) annue.

Il pagamento del canone annuale di concessione deve avvenire in due rate semestrali anticipate, da versarsi nei mesi di gennaio e luglio.

Il Concessionario sarà invitato direttamente dagli uffici amministrativi del Concedente al pagamento degli importi dovuti. Il ritardato pagamento provoca la mora del Concessionario e il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.

Si precisa che il suddetto canone annuale è ridotto in misura pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annue per ogni risorsa umana acquisita con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla pianta organica del concedente ed individuata tra le figure di personale esplicitate nell'allegato.

La riduzione del canone, nei termini previsti dal comma precedente, sarà revocata nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i rapporti di lavoro del personale acquisito dall'Ente concedente saranno risolti.

Articolo 9 RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) risultante dall'ultimo Bollettino pubblicato, ovvero, ove non più esistente, da analogo indice dei prezzi al consumo così come determinato dalla competente autorità.

Articolo 10 GARANZIE

Il Concessionario deve prestare la seguente garanzia: garanzia per il corretto adempimento di tutte le prestazioni previste nel presente contratto, dalla stipulazione della Convenzione di Concessione fino al termine della concessione, ivi compreso il pagamento del canone e degli importi previsti a titolo di penale dal presente contratto e del risarcimento dei danni causati al Concedente a qualunque titolo, nel corso del rapporto di concessione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, di importo pari a Euro 500.000,00.

Tale garanzia deve essere prestata prima della stipulazione della Convenzione di Concessione e deve avere una durata pari a quella della concessione e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale contestazione e/o controversia sorte nel corso della concessione.

La garanzia sopra indicata deve operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fideiussioni dovranno essere rese in favore del Concedente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

Le suddette garanzie, a scelta del Concessionario e con gradimento del concedente, possono essere emesse da imprese bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385, di primaria importanza, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le garanzie dovranno essere reintegrate entro quindici giorni da parte del Concessionario qualora, nel corso della concessione, venissero meno in tutto o in parte.

Articolo 11 SUB-CONCESSIONE

E' vietata la sub-concessione.

Articolo 12 CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto di Concessione da parte del Concessionario.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno efficacia nei confronti del Concedente fino a che il soggetto risultante dalla trasformazione non lo abbia comunicato al Concedente stesso e non abbia documentato il possesso dei requisiti statutari salvaguardati.

Nei 60 gg. successivi alla comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella Concessione e risolvere il contratto di concessione, qualora non risulti documentati il possesso dei suddetti requisiti.

Articolo 13 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente contratto.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del Concedente e di terzi per i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Contratto di Concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e contraenti. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere il Concedente sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni promosse da terzi.

Articolo 14 ASSICURAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con massimale per sinistro non inferiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e avente validità non inferiore alla durata della concessione.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata almeno 5 giorni prima della consegna delle aree, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Il Concessionario dovrà presentare le quietanze relative al pagamento dei premi con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde permettere al Concedente di verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

Articolo 15
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione della concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Articolo 16
VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il Concedente ha la facoltà di verificare nel corso della concessione il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, anche mediante un organo tecnico appositamente nominato.

A tal fine il Concedente può:

1. in qualunque momento, effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia al Concessionario dei documenti che attestino il rispetto della normativa di sicurezza;
2. in qualunque momento, effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria;

Articolo 17
PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui al presente contratto, saranno applicate le seguenti penali:

	OGGETTO PENALI	IMPORTO PENALI
1	Per il ritardo, per ogni giorno di ritardo fino a 45 giorni, nell'adempimento degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 1.000,00
2	Per il ritardo, per ogni giorno di ritardo superiore a 45 giorni a partire dal 46°, nell'adempimento degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 2.000,00
3	Per il ritardo da 1 a 45 giorni, per ogni giorno di ritardo, nel pagamento della rata di canone dovuta	€ 1.000,00
4	Per il ritardo da 46 a 90 giorni, per ogni giorno di ritardo, nel pagamento della rata di canone dovuta	€ 2.000,00

Le penali verranno detratte con cadenza trimestrale dalle cauzioni, che dovranno essere immediatamente reintegrate. Le penali non potranno essere comunque superiori a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomilaeuro/00). L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il Concessionario ha facoltà di replicare con proprie controdeduzioni da presentare entro e non oltre 8 giorni lavorativi.

In caso di mancata presentazione o di rigetto motivato delle controdeduzioni, il Concedente procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 18

REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione o di risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento o di applicazione di penali per un importo complessivo superiore a Euro 1.500.000,00.

Il Concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della Concessione o alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

1. installazione di arredi e allestimenti, qualora determinino una modifica definitiva delle strutture e delle aree concesse, non autorizzati dagli enti preposti o non coerenti con le finalità statutarie;
2. interruzione dell'attività per causa imputabile al Concessionario superiore a 180 giorni;
3. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
4. utilizzo delle aree con modalità non consentite dal presente contratto o comunque lesive dell'immagine e del decoro del Concedente accertate con qualunque mezzo;
5. ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni;
6. accertata grave inadempienza all'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
7. sub concessione delle aree o porzioni di esso;
8. siano elevate più di 6 penalità annue;
9. mancata sottoscrizione per accettazione dei progetti, approvati dagli uffici competenti, a seguito di formale invito da parte del Concedente.

Per il risarcimento dei danni subiti, a qualunque titolo, il Concedente può escutere le garanzie fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione e, comunque, ad esso collegate e/o dipendenti, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, designato di comune accordo tra gli arbitri ed in mancanza questo verrà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Foggia.

Articolo 20

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Contratto di Concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

Articolo 21

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente contratto si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

Articolo 22

STIPULAZIONE CONVENZIONE, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario è tenuto a osservare il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", d'ora in avanti "Codice"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, il Concedente (d'ora in poi "Titolare") designa il Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi "Responsabile").

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari alla realizzazione delle attività previste nel presente contratto e indicate nell'offerta e si obbliga a osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione delle attività sopra indicate.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B del Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò componi oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di Sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente informati in ordine ai rischi che incorrono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare — se da questo richiesto — la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine della attività oggetto della Concessione, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacea e/o elettronica) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

Articolo 24

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

E' obbligo del Concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti alla concessione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n, 136.

Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo da luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione della Convenzione.

Articolo 25

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto di Concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente in materia di concessioni.

Il Concessionario, con la firma del contratto di Concessione, accetta espressamente e per iscritto, a nonna degli artt. 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel presente atto.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole del presente contratto contenute negli articoli:

- 9 – GARANZIE
- 10 – SUBCONCESSIONE
- 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
- 12 – RESPONSABILITA'
- 13 – ASSICURAZIONE
- 15 – VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE
- 16 – PENALI
- 17 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- 18 - FORO COMPETENTE

L'interpretazione della clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite dalla Concessione; in ogni caso, trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.